

Camera dei Deputati

Commissioni riunite VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

A.C. 2129

7 novembre 2024



INTRODUZIONE E CONSIDERAZIONI

Confcooperative-Fedagri Pesca ringrazia vivamente il Presidente on. Mollicone Federico, il Presidente On. Walter Rizzetto e tutti gli On.li Componenti della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione e della Commissione Lavoro pubblico e privato, per aver accolto la richiesta di essere auditi su un provvedimento contenete alcune disposizioni di interesse per il settore agricolo ed agroalimentare.

Confcooperative Fedagri Pesca è la Federazione di rappresentanza delle cooperative agricole, agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura aderenti a Confcooperative.

La Federazione rappresenta oltre il 20% del Made in Italy agroalimentare, il 45% della produzione lorda vendibile del vino italiano, quasi il 40% della produzione lorda vendibile del comparto ortofrutticolo, il 41% del valore della produzione lattiero-casearia nazionale ed oltre il 50% del fatturato dei formaggi DOP; il 55% della produzione lorda del settore avicunicolo (uova, carne di pollame, conigli) e quasi il 20% della produzione trasformata dei comparti bovino e suino.

Nel settore della pesca e dell'acquacoltura la cooperazione rappresenta più di 3.000 soci, oltre 300 milioni di Euro di fatturato e l'80% della base produttiva a livello nazionale. Il 73% delle cooperative è attivo nel settore pesca e commercio dei prodotti ittici, più del 17% lavora nell'acquacoltura e circa il 10% opera nella ricerca e nei servizi ai pescatori.

Le cooperative agricole e della pesca valorizzano il lavoro di oltre 410 mila soci produttori e danno occupazione a più di 75 mila persone. E, con le società di capitali controllate, realizzano un fatturato di oltre 34 miliardi di Euro.

ANALISI DEL PROVVEDIMENTO

Il Decreto legge oggetto di conversione, nell'introdurre disposizioni specifiche per combattere il fenomeno del lavoro sommerso, interviene anche nella disciplina della Rete del lavoro agricolo di qualità (articolo 1), strumento che, istituito dal Legislatore nel 2014, non è mai decollato in maniera importante e che, a nostro avviso dovrebbe essere oggetto di una revisione più puntuale.



SULLA COMPOSIZIONE DELLA CABINA DI REGIA.

Con il provvedimento oggetto di conversione si provvede a sostituire l'ANPAL (Ente soppresso a far data da marzo 2024) con l'INAIL. Come esponenti del mondo cooperativo ci corre tuttavia l'obbligo di far presente a Codeste Commissioni come, dopo oltre dieci anni dalla sua istituzione, **la cabina di regia della rete del lavoro agricolo di qualità non sia mai stata composta nella sua interezza e, nonostante questo, abbia continuato ad operare.** La normativa primaria, infatti, prevede tra i componenti della cabina di regia anche un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole firmatarie di contratti collettivi nazionali del settore agricolo (articolo 6, comma 2, del D.L. n. 91/2014); nonostante la formale designazione del rappresentante da parte delle centrali cooperative firmatarie di CCNL di settore agricolo tale membro della cabina di regia non è mai stato nominato.

Atteso il comportamento della amministrazione si chiede di inserire una disposizione che subordina la validità degli atti della cabina di regia alla avvenuta nomina di tutti i componenti.

SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE ALLA RETE DEL LAVORO AGRICOLO DI QUALITÀ

Altra questione che si pone all'attenzione è la perimetrazione dei soggetti che possono partecipare alla rete del lavoro agricolo di qualità. La norma, infatti, si riferisce testualmente alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile. Orbene la norma richiamata si riferisce a tutti coloro che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano le attività di "produzione primaria" e le attività connesse utilizzando prevalentemente i prodotti provenienti dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali nonché la fornitura di servizi e beni utilizzando prevalentemente le attrezzature normalmente impiegate nella attività agricola.

Nell'ambito della cooperazione esistono cooperative che sono imprenditori agricoli ai sensi del citato articolo 2135 c.c. (così dette cooperative di conduzione terreni e/o stalle sociali) oppure cooperative agricole in forza dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 228/2001 ovvero cooperative composte da imprenditori agricoli che svolgono le attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile utilizzando prevalentemente beni conferiti dai soci ovvero che forniscono beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico prevalentemente ai soci (così dette cooperative di conferimento) che ai sensi della legge 240/1984 sono inquadrate in agricoltura ai fini previdenziali.

È chiaro che la ratio legis della norma porta a considerare soggetti che possono partecipare alla rete le imprese che svolgono attività primaria; tuttavia, da un lato la spinta che il mondo della politica ha dato per arginare il fenomeno del caporalato e dall'altro la richiesta della grande distribuzione



organizzata, ha fatto sì che molte cooperative di conferimento si iscrivessero alla rete del lavoro agricolo di qualità.

Da segnalare quindi che alla buona volontà del mondo della cooperazione agroalimentare ad aderire alla rete nonché a stimolare l'adesione al network anche alle imprese agricole socie, non è seguito un egual impegno dell'industria di trasformazione vero competitor della cooperazione e che contrae forniture di prodotto con le imprese agricole. Così come sono escluse dall'iscrizione le imprese commerciali non iscritte in agricoltura ai fini previdenziali ma che possono iscrivere determinati lavoratori in agricoltura: è il caso delle imprese commerciali che acquistano il prodotto sulla pianta e che fanno la raccolta in campo con propri lavoratori iscritti in agricoltura.

Detto questo sarebbe opportuno perimetrare meglio, all'interno della norma primaria, la platea delle imprese che possono iscriversi alla rete sulla base della attività concreta che svolgono.

REQUISITI NECESSARI PER L'ISCRIZIONE

Si ritiene che i requisiti previsti all'articolo 6, comma 1, del decreto legge n. 91/2014 e successive modifiche ed integrazioni, siano eccessivamente ampi e in alcune circostanze di non semplice interpretazione:

- Per quanto riguarda le condanne penali occorrerebbe prima di tutto specificare che le stesse devono essere definitive ed in secondo luogo che dovrebbero riguardare violazioni di norme in materia di lavoro. Sarebbe anche opportuno citare testualmente le relative norme penali al momento citate espressamente solo per 600, 601, 602 e 603-bis del codice penale.
- Peraltro, non è specificato chi dovrebbe essere il destinatario della condanna: se nell'ambito di imprese individuali è palese si tratti del titolare, altro discorso riguarda il caso delle persone giuridiche. In tale ultima circostanza a nostro avviso i destinatari dovrebbero essere il rappresentante legale e gli amministratori in relazione al ruolo rivestito nelle imprese.
- Per quanto concerne le sanzioni amministrative si ritiene che occorrerebbe riferirsi alle sole violazioni di norme sul lavoro e sulla legislazione sociale mentre non dovrebbero essere contemplate le eventuali violazioni di natura fiscale.
- Per quanto riguarda la regolarità nel versamento dei contributi e/o premi previdenziali ed assicurativi, si ritiene che la norma debba essere declinata per fattispecie di gravi irregolarità o comunque salvaguardare piccoli ritardi nel pagamento o potenziali omissioni parziali, ad esempio, per una semplice svista nella inclusione di alcuni elementi della retribuzione nell'imponibile. Circostanze queste ultime che in realtà di grandi dimensioni con un numero



elevato di dipendenti agricoli, come nel caso di cooperative di conferimento, può essere più complicato verificare.

PROCEDURE ADOTTATE IN SENO ALLA CABINA DI REGIA PER I PROPRI ADEMPIMENTI.

Ci è stato segnalato che a seguito del provvedimento di esclusione, peraltro senza alcun contraddittorio, non vi sia alcuna possibilità per l'impresa di ottenere un riesame della decisione nonostante venga dimostrato per Tabulas l'infondatezza della decisione assunta.

In particolare, all'impresa veniva esclusa dalla Rete del lavoro agricolo di qualità in quanto l'Inps locale, a seguito di un accertamento non ancora concluso, non aveva rilasciato un Durc per presunte irregolarità contributive. A seguito di integrazioni documentali veniva accertata la regolarità contributiva che, peraltro, riguardava somme che la cooperativa aveva corrisposto al lavoratore in qualità di sostituto di imposta.

Vista la irregolarità del Durc la cabina di regia aveva provveduto, senza alcun preavviso, ad escludere l'azienda. A seguito di tale provvedimento di esclusione la cooperativa ha fatto istanza di riesame della decisione assunta documentando l'inesistenza della irregolarità contributiva riconosciuta anche dall'Istituto. A fronte di tale richiesta la cabina di regia ha risposto che era impossibilitata a rivedere la propria decisione, presa senza contraddittorio, e che la cooperativa avrebbe dovuto fare una nuova domanda di iscrizione.

È evidente come questo modus operandi sia lesivo del diritto alla difesa, e disincentiva le imprese a far ricorso a tale Istituto.

APPETIBILITÀ PER UN OPERATORE DEL FAR PARTE DELLA RETE DEL LAVORO AGRICOLO DI QUALITÀ E CONTROLLI

Altra questione che a nostro avviso non incentiva la adesione delle imprese agricole alla rete del lavoro agricolo di qualità è nei vantaggi che i partecipanti possono ricevere nel farne parte. Bene la previsione che è inserita nel decreto legge di prevedere un punteggio maggiore per chi è iscritto nella rete del lavoro agricolo di qualità all'interno dei bandi ISI per l'acquisto di nuovi macchinari (articolo 1 comma 3 del ddl in commento). Naturalmente queste agevolazioni riguardano le imprese che fanno produzione primaria e, pertanto, è poco attrattivo per le cooperative di conferimento che svolgono attività di manipolazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione del prodotto agricolo conferito dai soci. Attualmente, il network non è conosciuto dai principali operatori stranieri e, in ogni caso, le imprese per operare con la distribuzione organizzata sia italiana che estera devono farsi carico



di certificazioni che attestano anche la regolarità dei rapporti di lavoro. Molte cooperative sono dotate di:

- Certificazione delle aziende (Global Gap con addendum Grasp): si tratta di una certificazione svolta da soggetti terzi che controlla, tra l'altro, l'applicazione corretta della normativa inerente la salute e sicurezza del lavoro, la regolarità di assunzione e il welfare. Tale controllo avviene per via documentale (controllo registri, buste paga, evidenza dei pagamenti ai lavoratori, evidenza di eventuali segnalazioni dei lavoratori su problematiche inerenti alla sicurezza, condizioni di lavoro, rapporti con i colleghi ecc...);
- Certificazione Etica (SA 8000): si tratta di una certificazione che attesta la predisposizione e l'applicazione di un codice etico, un vero e proprio vademecum contenente tutte le principali norme nazionali ed internazionali a tutela dei lavoratori (non discriminazione, rispetto degli orari di lavoro, divieto di lavoro minorile ecc..). La verifica del rispetto del codice etico, oltre alla parte documentale si compone anche di una serie di colloqui riservati con i lavoratori e i rappresentanti dei sindacati a livello aziendale ecc... Inoltre, della applicazione del codice etico viene data informazione a tutti i soggetti con cui l'azienda viene a contatto.

Da un lato la iscrizione alla rete del lavoro agricolo di qualità non può assurgere a certificazione e quindi la distribuzione organizzata continua a richiederle, dall'altro il possesso di tali attestazioni non viene preso in alcuna considerazione ai fini della iscrizione nella rete del lavoro agricolo di qualità. Si potrebbero prevedere delle semplificazioni per le imprese che dispongano di tali certificazioni.

Infine, segnaliamo come la fruizione del sito internet della rete del lavoro agricolo di qualità debba essere resa più immediata sia nella ricerca delle imprese iscritte (non c'è un motore di ricerca efficiente) sia nella consultazione anche in lingua inglese affinché possa essere un valore aggiunto verso i clienti stranieri.

Per quanto riguarda il tema dei controlli, le imprese iscritte ci riferiscono di non aver alcun beneficio in termini di numero dei controlli e accertamenti cui sono sottoposti e questo di certo non rende particolarmente conveniente l'adesione al network.

